

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3999 del 26/07/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - SOCIETA' SVA GROUP s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONARIA AUTO CON ANNESSA AUTOFFICINA ED AUTOLAVAGGIO - NELL'IMPIANTO SITO IN RAVENNA - VIA TRIESTE, 227.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4140 del 26/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – SOCIETA' SVA GROUP s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONARIA AUTO CON ANNESSA AUTOFFICINA ED AUTOLAVAGGIO - NELL'IMPIANTO SITO IN RAVENNA - VIA TRIESTE, 227.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 23/12/2016 (pervenuta al protocollo generale dell'Arpae - SAC di Ravenna in data 2/1/2017, pratica nr. 839/2017, dalla Società SVA GROUP s.r.l. (P.IVA 02560710390), avente sede legale e dell'impianto in Ravenna, Via Trieste, 227, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.), dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art. 272 del Dlgs n. 152/2006 e smi) e della comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e DPR n. 227/2011);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA altresì la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico: Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 e DPR n. 227/2011;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori ed i pareri dei soggetti competenti nelle materie ambientali (Comune di Ravenna per gli scarichi dei reflui e l'impatto acustico ed Arpa e SAC Ravenna per le emissioni in atmosfera in via generale AVG) emerge che:

- l'istanza è relativa a:
 - 1) voltura degli atti autorizzatori da: SVA S.p.a. P.IVA 00704900398 a SVA GROUP s.r.l. P.IVA 02560710390;
 - 2) rinnovo dell'autorizzazione (rilasciata dal Comune di Ravenna, con n. 140401 del 27/12/2016, alla società SVA S.p.a. P.IVA 00704900398) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, originate dall'impianto di lavaggio auto annesso alla concessionaria auto ed autofficina. A tal fine il legale rappresentante della società dichiara nell'istanza AUA che non sono state apportate modifiche quali-quantitative al processo produttivo e agli scarichi delle acque reflue e di non avere apportato modifiche sostanziali alla rete fognante;
 - 3) verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica del Comune di Ravenna, di cui alla deliberazione del Consiglio nr. 54/2015 e normativa di riferimento;
 - 4) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale – AVG (rilasciata con atto della Provincia di Ravenna pg. nr. 71334 del 01/09/2015 e successiva voltura rilasciata con atto della SAC ARPAE con PGRA 2016/13767 del 07/11/2016);
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 23/12/2016, comunicazione del SUAP all'interessato datata 28/12/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- in riferimento alle verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa (comunicazione SUAP PG 511, del 16/1/2017), con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, che riprende il 16/05/2017, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale;
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 9773, del 17/07/2017) il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Ravenna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA. Inoltre, il parere dà atto, a seguito di valutazione della documentazione sull'impatto acustico, del rispetto della normativa vigente);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della società SVA GROUP s.r.l., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di concessionaria con annessa autofficina ed autolavaggio, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE:

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., se la domanda è presentata tempestivamente, l'autorizzazione continua ad essere valida alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione del nuovo provvedimento autorizzatorio;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società SVA GROUP s.r.l. (P.IVA 02560710390), avente sede legale e dell'impianto in Ravenna, Via Trieste, 227, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza del Comune di Ravenna;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi), di competenza di Arpae – SAC.
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e DPR n. 227/2011), di competenza del Comune di Ravenna;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti dalla presente AUA, contenuti negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare:

- l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue classificate acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera in via generale;

3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetti a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- modifiche sostanziali che comportino l'aggiornamento e/o la modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art.272, del DLgs n.152/2006 e smi;
- rispetto alla valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, in caso di modifiche, potenziamenti o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della D.G.R. 673/2004 *"criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*;

3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
- la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI:

Nell'insediamento produttivo viene svolta attività di concessionaria automobili, officina meccanica ed autolavaggio non aperta al pubblico.

L'attività di lavaggio auto, che viene eseguito in un locale chiuso, origina acque reflue classificate acque reflue industriali, che sono immesse in una vasca di decantazione e disoleazione delle dimensioni di 7,70 m x 1,60 m x 1,70 m di h, dopodiché, previo passaggio dal misuratore di portata e dal pozzetto ufficiale di prelevamento, si immettono nella rete fognaria nera dell'insediamento collegato alla rete fognaria pubblica nera collegata al depuratore delle acque reflue urbane.

La planimetria della rete fognaria, Dicembre 2016, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante dell'autorizzazione allo scarico contenuta nell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) Sono ammessi unicamente scarichi derivanti da lavaggio automezzi manuale con idropulitrice svolto al coperto.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio auto, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, **deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1** del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica".
- 3) **Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento sopra menzionato, per i seguenti parametri minimi: **pH - BOD - COD - fosforo totale - azoto nitroso - azoto nitrico - azoto ammoniacale - SST - idrocarburi totali - tensioattivi totali**. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e **presentati con cadenza triennale** al Comune di Ravenna, ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna e SAC ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 4) **Entro 3 mesi** dal rilascio dalla data dell'atto autorizzatorio, la società **dovrà presentare agli Enti su indicati, un'analisi di caratterizzazione** delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 5) Al fine di mantenere efficiente l'impianto di depurazione, deve essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento dei reflui, in funzione del dimensionamento degli stessi e, comunque, secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza della parte IV del D.Lgs. 152/06 smi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **sifone "Firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **dissabbiatore, disoleatore;**
 - **misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) a cui dovrà essere inoltrata la matricola del prescritto misuratore di portata;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a supporto del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).

- 8) Nel caso si verificassero imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue, tali da modificare, anche solo provvisoriamente, il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna, ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 9) Ogni eventuale variazione strutturale o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi dovrà essere comunicata al gestore, al Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna, in quanto ciò comporta il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico.
- 10) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), a mezzo di incaricati, può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 12) La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480, del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico/legale rappresentante della società non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 13) La società è tenuta a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si preserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 15) Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del Dlgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Firmato digitalmente

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN VIA GENERALE – AVG -**Condizioni:**

- la Ditta dichiara che la propria attività rientra nelle fattispecie di cui all'Allegato 1B della DGR n.2236/2009 e smi e precisamente al punto 4.1 dell'Allegato 4) alla DGR n. 2236/2009 e smi - *"Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg"* ;
- per la verniciatura, la Ditta dichiara di utilizzare i seguenti quantitativi: prodotti vernicianti circa 3,5 kg/giorno; diluenti circa 0,75 l/giorno e catalizzatori circa 0,50 kg/giorno;
- le emissioni in atmosfera afferiscono a una cabina di verniciatura (E1), avente le seguenti caratteristiche: Portata massima = 24000 Nmc/h; altezza del camino = 8 m; Concentrazione massima di inquinanti: Polveri = 3 mg/Nmc; COV = 50 mg/Nmc; Emissione E3 - Aspirazione polveri - avente le seguenti caratteristiche: Portata massima = 300 Nmc/h; altezza del camino = 8 m; Concentrazione massima di inquinanti: Polveri = 10 mg/Nmc. Entrambe le emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri, mediante filtri a tessuto.
- nella carrozzeria è inoltre installato un bruciatore alimentato a metano (E2), avente potenzialità pari a 261 kW, a servizio della cabina di verniciatura;

Prescrizioni specifiche per attività di riparazione e verniciatura carrozzerie

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;

Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;

Non dovrà essere superato un **consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno**. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;

Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm³
-----------------------	----------	--------------------------

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm³
---	-----------	--------------------------

Durante l'effettuazione delle eventuali operazioni di carteggiatura, le emissioni devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm³
-----------------------	-----------	--------------------------

I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	

	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 6, 7 e 8, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni di cui ai punti 6, 7 e 8, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

Prescrizioni generali

A. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) L'autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2) Possono aderire all'autorizzazione di carattere generale gli impianti e/o le attività rientranti nell'elenco riportato in allegato 1B, nel rispetto delle prescrizioni degli allegati 3 e 4 alla presente deliberazione.
- 3) Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1B, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- 4) I gestori degli impianti o delle attività di cui all'allegato 1B possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.
- 5) L'elenco delle attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 è integrato con le seguenti attività:

4.7	Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g (è stata aggiunta la verniciatura della plastica)
4.31	Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g
4.32	Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti alcalini
4.33	Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso

- 6) L'autorizzazione di carattere generale non si applica alle attività di "Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg". Tali attività devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.
- 7) L'autorizzazione generale non si applica, ai sensi dell'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06:
 - a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, o
 - b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 8) L'autorizzazione di carattere generale non si applica alle attività soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006, ovvero con consumo di COV (composti organici volatili) superiore alle soglie di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
- 9) Le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione di cui al medesimo comma, purché l'attività nel suo complesso, intesa come somma di tutte le attività effettuate nello stesso stabilimento:
 - a) rientri fra quelle elencate nell'allegato 1A alla presente deliberazione;
 - b) non utilizzi le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.

- 10) Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1A, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- 11) Sono escluse dal regime degli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e di cui al punto 9, le lavorazioni meccaniche a secco (allegato IV parte I punto 4 lettera a) alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06), ovvero tutte quelle lavorazioni meccaniche che non utilizzano oli emulsionabili e sviluppano polveri secche. Tali impianti o attività sono sottoposti/e alle procedure di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ovvero devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività "4.31 – Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g".
- 12) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 13) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 14) Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1B alla presente deliberazione, la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per ogni attività, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2A.
- 15) Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'installazione dell'impianto, sotto forma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, ai sensi dell'art. 269 comma 8, attraverso la modulistica dell'allegato 2C. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni (allegato 4 alla presente deliberazione). L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.

B. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

...omissis...

C. CONTENUTO DELLA DOMANDA

...omissis...

D. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
2. Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO** (modello dell'allegato 3C per le attività dalla 4.1 alla 4.32 e modello dell'allegato 3D per l'attività 4.33), dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.
3. I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/06).

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).
7. I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
8. Controlli di messa a regime: la ditta, per ciascun punto di emissione attivato per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4, deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA, tramite raccomandata r.r.. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
9. Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto 8 devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche (Allegato 4). Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
10. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
11. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
12. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'Allegato 3B; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
13. **I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.**
14. **I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.**

15. Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
16. Nelle attività che implicano l'utilizzo di prodotti vernicianti è da privilegiare l'utilizzo di vernici a base acquosa (si intendono prodotti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua) o vernici a base solvente con alta percentuale di materia solida. E' fatto obbligo l'utilizzo di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria pronti all'uso conformi a quanto previsto dal DM 27 marzo 2006 n.161 e successive modifiche.
17. Le emissioni derivanti dagli eventuali impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo < 0.1%) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- b) i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- c) I limiti di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW¹ alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2 sezione 4, punto 1, lettera d del D.Lgs. 152/06), sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C- organico totale)	50	mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	50	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

¹La presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile nel caso in cui un eventuale impianto termico alimentato a legno vergine presenti una potenza superiore o uguale a 3MW

METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

MISURAZIONI DISCONTINUE

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

DITTA -----
PROVINCIA DI _____
COMUNE DI _____

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ' DEL CICLO TECNOLOGICO
IMPIANTI E ATTIVITÀ' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/06**

REGISTRO COSTITUITO DA N. _____ DATA _____ COSTITUITO DA N. PAGINE
RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI _____
VIA _____
N. _____
LOCALITÀ' _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

RESIDENTE IN COMUNE DI _____
VIA _____
N. _____
LOCALITÀ' _____

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL _____ AL _____

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ' DEL CICLO TECNOLOGICO
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4)

MESE _____ ANNO _____

INDICATORI DI ATTIVITÀ'

DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. _____ DI _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ' DI CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA _____

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di _____

Servizio Territoriale di _____

OSSERVAZIONI

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA

FIRMA PER ARPAE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.